

REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo per quanto riguarda i massimali indicativi per le piante ornamentali per l'anno 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 596/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 760/89⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per alcuni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità per l'anno 1989;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto; che la prosecuzione delle importazioni con il ritmo constatato sarebbe tale da creare gravi perturbazioni sul mercato portoghese, proprio nel momento in cui viene immessa in commercio la produzione indigena; che se anche i volumi importati non sono stati, in gran

parte, ancora commercializzati, le loro scorte però incidono già sul mercato e rappresentano una diretta concorrenza per la produzione locale; che con il regolamento (CEE) n. 907/89⁽⁵⁾, la Commissione ha sospeso fino al 30 aprile 1989 ricorrendo alle misure conservative, il rilascio dei titoli MCS;

considerando che è tuttavia possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per il semestre in corso e di conseguenza adattare il volume di tale massimale annuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 647,76 t » fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99), è sostituito da « 737,76 t » e il quantitativo di « 300,00 t » è sostituito da « 320,00 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU n. L 95 dell'8. 4. 1989, pag. 21.